



NOMOS
Le attualità nel diritto



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

CONTRO LA POST-VERITÀ: IL PLURALISMO ASSIOLOGICO QUALE LIMITE DEL POTERE E GARANZIA DELLA GIUSTIZIA NELLO STATO COSTITUZIONALE*

di Gianluigi Fioriglio**

SOMMARIO: 1. Post-verità, democrazia e pluralismo; 2. Diritto e democrazia fra verità e post-verità; 3. Pluralismo, diritto e interpretazione; 4. Il pluralismo assiologico quale limite del potere e garanzia della giustizia.

1. Post-verità, democrazia e pluralismo

Nella società contemporanea il prefisso «post» è frequentemente utilizzato per evidenziare il superamento, evolutivo ma sovente involutivo, delle categorie e degli apparati concettuali tradizionali: ad esempio, post-democrazia, post-modernità, post-sovranià, e così via. Ad essi si è ora aggiunto, nel dizionario comune, il lessema «post-verità». Per quanto il termine inglese (“post-truth”) sia stato utilizzato a partire dagli anni Novanta, recenti accadimenti storici ne hanno sancito la popolarità¹ e spingono a chiedersi se l’epoca contemporanea sia caratterizzata proprio dalla post-verità.

Andando oltre questa domanda e adottando quindi una prospettiva giusfilosofica e teorico-giuridica, pare opportuno chiedersi se e come la post-verità possa anche solo ipoteticamente conciliarsi con la democrazia e con il pluralismo che costituisce un valore-chiave di ciascuno Stato democratico. Ma può anticiparsi una risposta negativa, cui segue la necessità di interrogarsi sul difficile rapporto fra pluralismo e verità, da un lato, e fra diritto e verità, dall’altro, nonché sulla possibilità di argomentare il pluralismo assiologico quale

* Il presente saggio è una versione accresciuta e arricchita, grazie ai commenti e agli spunti ricevuti, della relazione presentata al XXX Congresso nazionale della Società Italiana di Filosofia del Diritto (“Limiti del diritto”, Workshop su “Giustizia del diritto”), Lecce, 16 settembre 2016.

**Dottore di ricerca; Dipartimento di Scienze Politiche, “Sapienza” Università di Roma.

¹ Tanto da portare i redattori degli *Oxford Dictionaries* a «incoronare» “post-truth” quale parola dell’anno per il 2016 (<https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016>)

strumento per limitare i poteri costituiti e contribuire, di tal guisa, a garantire la giustizia, oltre che a porsi quale «antidoto» alla post-verità.

Questa tesi richiede di partire dalla considerazione del significato di post-verità: per essa si intende ciò che è relativo a, o che denota, circostanze in cui gli appelli all'emozione e le convinzioni personali influenzano maggiormente l'opinione pubblica rispetto ai fatti obiettivi². Pertanto, l'emozione prevale sulla ragione, la disinformazione sulla informazione e la menzogna sulla verità, che diviene ininfluente. Ma queste non sono caratteristiche proprie della sola società contemporanea.

Così, in relazione al primo aspetto, è emblematico il racconto di Tucidide circa il destino della colonia ribelle di Mitilene: in un primo tempo, il *demos* ateniese ha ascoltato il demagogo Cleone, stabilendo l'uccisione di tutti gli uomini di Mitilene e la riduzione in schiavitù di donne e bambini, e in un secondo tempo, a brevissima distanza, si è fatta persuadere da Diodoto a riformare la decisione poc'anzi adottata. La volontà popolare si è formata e si è espressa sulla mera scia dell'emozione.

Il secondo aspetto, invece, sembra ora amplificarsi in virtù di un utilizzo diffuso, e tutt'altro che ragionato, dei social network e comunque della Rete, per cui la diffusione di determinati contenuti appare pandemicamente incontrollabile. L'assenza di qualsiasi controllo sulla veridicità dei contenuti, fulcro della disciplina vigente in materia, agevola questo fenomeno, mentre le eventuali segnalazioni che possono essere effettuate dagli utenti non risolvono la problematica e la lenta predisposizione di strumenti di controllo da parte dei fornitori dei servizi è oltremodo problematica, in quanto tecnicamente difficoltosa e potenzialmente censoria.

Il terzo aspetto, infine, è relativo a un'arma da sempre utilizzata nella lotta politica³, cui oggi possiamo guardare anche quale tradimento dell'essenza della democrazia, che dovrebbe essere basata sul confronto e sul dialogo, mentre l'utilizzo di argomenti falsi vizia *ab origine* qualsiasi decisione anche se talune menzogne si fermano al piano del politico e non raggiungono quello del giuridico.

Più in generale, "post" assume la valenza di "oltre" e non di "dopo": pertanto, "un 'dopo la verità' che non ha niente a che fare con la cronologia, ma che sottolinea il superamento della verità fino al punto di determinarne la perdita di importanza. E, analizzando le modalità in cui il superamento si concretizza di volta in volta, colpisce la vocazione profetica che la parola nasconde tra le sue lettere: la post-verità, infatti, spesso finisce per scivolare nella "verità dei post" (come è successo spesso sulla rete proprio in relazione alle campagne politiche legate alla Brexit o alle elezioni americane)"⁴.

² Secondo la definizione di "post-truth" di cui agli *Oxford Dictionaries*: <https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016>.

³ Cfr., ad esempio, la riflessione filosofico-politica di Hannah Arendt, con particolare ma non esclusivo riferimento a *La menzogna in politica. Riflessioni sui "Pentagon Papers"*, tr. it., Marietti, Genova, 2006, e *Verità e politica*, tr. it., Bollati Boringhieri, Milano, 2004. Per un recente studio sul rapporto fra menzogna e norma cfr. M. Catanzariti, *Studio sul divieto di menzogna*, in *Ragion pratica*, 2014, 1, pp. 159-185.

⁴ M. Biffi, *Viviamo nell'epoca della post-verità?*, Accademia della Crusca, 25 novembre 2016, <http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/viviamo-nellepoca-post-verit>.

Se è così, allora la post-verità è altro dalla verità: è, al contempo, il suo opposto e il suo rifiuto.

Sino ad oggi vi si è fatto esteso ricorso a fini commerciali e di marketing, per cui la spinta emozionale, quasi compulsiva, viene normalmente alimentata e sfruttata per vendere sempre più beni e servizi in una società essenzialmente consumistica.

Un suo ambito, però, appare ben più delicato: quello della democrazia. Non a caso, per Habermas una democrazia della post-verità non sarebbe più una vera democrazia⁵ e quindi la difesa di quest'ultima passa anche attraverso il superamento della prima. Tuttavia, se la post-verità connota l'agire dei detentori del potere e la condotta dei consociati, che si presta a essere manipolata dai primi, allora la democrazia non è solo in crisi ma è addirittura in pericolo.

Una risposta può giungere dal pluralismo assiologico: ossia da un pluralismo che non rifiuti la verità, ma che ammetta la coesistenza di molteplici verità. Per affrontare tale questione si può assumere che il pluralismo (o, come notoriamente definito da Rawls, il "fatto" del pluralismo⁶, ossia il pluralismo in quanto fenomeno) sia un valore fondamentale che deve necessariamente essere preservato nelle democrazie costituzionali contemporanee.

Il rapporto fra verità e democrazia è, del resto, assai delicato: la verità è certezza, ma la democrazia, quale "incertezza istituzionalizzata", si contrappone al totalitarismo, che "è un tentativo di possedere la certezza una volta per tutte"⁷. Sullo sfondo si pone un ordinamento giuridico che a sua volta rifugge dalla certezza del diritto e che viene plasmato, nella sua evoluzione, da un potere giudiziario che spesso prende le veci del potere legislativo. Da un lato, l'ordinamento stesso si evolve, ma dall'altro si aprono le possibilità di interpretazioni arbitrarie e, comunque, di uno sbilanciamento fra i poteri dello Stato oltrepassando o modificando il sistema di *checks and balances* istituzionalmente stabilito dal potere costituente.

Eppure, negli Stati costituzionali la predetta evoluzione deriva proprio dal compromesso fra le diverse forze politiche che si esprime in ciascuna costituzione e a cui consegue una generalità più o meno marcata della costituzione medesima, anche perché essa deve applicarsi potenzialmente a tutta la società per un lungo periodo.

Di qui la previsione di una molteplicità di diritti formulati in modo non dettagliato nonché la loro conflittualità ed apertura a compromessi con considerazioni diverse⁸, che oltretutto possono essere influenzate da spinte post-veritative sia per ciò che concerne l'azione politica e la sua estrinsecazione in norme giuridiche sia in riferimento alle decisioni giudiziarie che promanano pur sempre da individui, con la propria ragione ma anche con le proprie spinte emozionali. Anche in questa prospettiva può dunque essere letta la connessione fra diritto e verità.

Tuttavia, a fronte di insigni pensatori quali Hegel, Kant e soprattutto Nietzsche che argomentano questa connessione, numerosi altri, sulla scia hobbesiana per cui *auctoritas non*

⁵ J. Habermas, *Tra scienza e fede*, tr. it., Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 47.

⁶ J. Rawls, *Liberalismo politico*, tr. it., Einaudi, Torino, 2012, p. 406.

⁷ J. Müller, *L'enigma democrazia. Le idee politiche nell'Europa del Novecento*, tr. it., Einaudi, Torino, 2012, p. 341.

⁸ G. Pino, *Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2010, p. 9.

veritas facit legem, la negano quale “assenza di fondamento cognitivo ultimo od oggettivo del diritto”⁹.

Emergono, pertanto, diverse questioni e bisogna qui focalizzare l’attenzione su quegli aspetti funzionali all’argomentazione della tesi qui proposta.

In tal senso si può partire da una considerazione: la post-verità pare alimentarsi da un rifiuto del metodo socratico, sostituito dalla meno faticosa accettazione di informazioni, magari redatte ad effetto, senza interrogarsi sui fatti obiettivi, o senza dar credito agli stessi.

Tuttavia, in una società sempre più complessa, la mera comprensione dei fatti è spesso sottratta alla comune esperienza e richiede un apporto tecnico per essere compresa; più l’informazione è specialistica, però, più si presta a essere manipolata o ad essere usata per orientare artatamente l’opinione dei relativi destinatari. Sorgono pertanto alcune domande.

Se la conoscenza della verità permette di limitare proprio il potere, come è possibile tendere ad essa? In questo quadro in cui coesistono molteplici verità, come evitare le manipolazioni del *démos*? Come assicurarsi che si giunga a decisioni o deliberazioni giuste in ambito politico, legislativo e giudiziario? Se le verità sono individuate dall’organo che interpreta le norme giuridiche all’uopo rilevanti e le applica a ciascun caso concreto adempiendo ai propri compiti istituzionali, come far sì che detta interpretazione non sia arbitraria?

2. Diritto e democrazia fra verità e post-verità

Le questioni sin qui evidenziate possono essere lette nell’ottica dello Stato costituzionale prendendo le mosse dalla considerazione di Peter Häberle secondo cui esso (considerato come democrazia pluralistica) si contrappone agli stati totalitari e a tutte le pretese fondamentalistiche di verità, ai monopoli dell’informazione e alle ideologie chiuse. Nello Stato costituzionale emerge la consapevolezza di una continua ricerca della verità in quanto non preconstituita né eterna: esso si fonda su verità provvisorie e rivedibili, assunte in linea di principio al plurale e non al singolare, oltre che non imposte in modo autoritativo¹⁰.

Sembra quindi potersi adottare una prospettiva fallibilista per temperare l’esigenza della continuativa ricerca della verità con il rifiuto della sua imposizione. Ciò pare rispondente allo spirito della democrazia, che è “costitutivamente, sebbene non irenicamente [...] ricerca della verità, da intendersi sia come ‘dovere della verità/diritto alla verità’; sia come processo ‘aperto’ alla libera ricerca e credenza in fedi e valori; sia come *medium* discorsivo per il confronto non solo degli interessi ma anche delle ragioni”¹¹.

Questa ricerca è però assai ardua e si può provare a temperarla con le critiche di chi, come Anna Pintore, avversa la verità del diritto poiché la verità pratica si trasforma da presupposto a postulato, in un modo indifferente ai valori, e non vi è risposta alle domande circa i soggetti cui compete scoprirla, dichiararla ed imporla, oltre che sulla individuazione

⁹ M. La Torre, *La verità del diritto senza verità*, in *Sociologia del diritto*, 2013, 1, pp. 187-189.

¹⁰ P. Häberle, *Diritto e verità*, tr. it., Einaudi, Torino, 2000, p. 85.

¹¹ F. Mancuso, *Le ‘verità’ del diritto. Pluralismo dei valori e legittimità*, Giappichelli, Torino, 2013.

di chi conosca coloro i quali la posseggono. L'autorità è senza verità; è più facile la scelta e il controllo di un'autorità intesa come fonte di decisioni anziché di ricognizioni, soprattutto negli ordinamenti democratici. Si passa così dal principio della verità a quello dell'autonomia e dell'uguale valore delle scelte individuali nella sfera pubblica, ossia all'accordo raggiunto nel rispetto sostanziale e non meramente formale delle regole della democrazia. Questi fondamenti sono molto fragili, ma gli altri si sono rilevati illusori o dispotici¹²: e questi timori sono certamente giustificabili, per cui non possono essere pretermessi.

Il contemperamento di queste opposte visioni può tuttavia aversi mediante l'adozione di una prospettiva fallibilista che, in chiave costituzionalistica, sia basata sul pluralismo assiologico.

Può dirsi fallibilista poiché parte dal presupposto che non vi siano verità assolute, certe e precostituite, come affermato da Häberle, bensì verità continuamente modificabili pur se oggettive. È rispettosa dello spirito democratico, poiché è caratterizzata da un ideale verso cui tendere in modo condiviso e nel rispetto delle regole del gioco. Dal costituzionalismo (ma in ipotesi anche dal neo-costituzionalismo)¹³ trae un fondamento, seppur non ultimo in senso metafisico, dei valori che si ritengono fondanti di una specifica comunità statale. Nessun soggetto, in essa, ha una sovranità assoluta, come comunemente ritenuto dagli autori che si rifanno a tali teorie, e quindi ha il monopolio della verità. Vi sono organi istituzionali e procedure che portano a identificare verità che possono essere mutevoli o tendenzialmente permanenti (come nel caso di una sentenza passata in giudicato), e addirittura confliggenti.

In tal modo si rifugge dai rischi di totalitarismo, o quanto meno essi appaiono ragionevolmente ridotti. Bisogna però chiedersi se questa continua ricerca della verità non comporti un rifiuto di quest'ultima o una deriva verso la post-verità, o ne costituisca l'humus, con conseguenze negative sia in ambito politico sia in ambito giuridico.

La post-verità è infatti la negazione dei processi democratici e, in una prospettiva fenomenologica, potrebbe sostenersi che essa derivi anche dalla mancata predisposizione di strumenti che consentano effettivamente al cittadino di cercarla e comprenderla.

Bisogna quindi chiedersi cosa sia la verità, quali siano le connessioni con il diritto e quali siano i predetti strumenti.

In relazione al primo profilo è sufficiente, ai fini del presente scritto, partire dalla celebre definizione aristotelica, per cui “è falso, infatti, dire che l'essere non è o che il non-essere è; è vero dire che l'essere è e che il non-essere non è” e bisogna altresì ricordare che “tra enunciati contrari, o si avrà realmente un intermedio, come c'è il grigio tra il nero e il bianco,

¹² A. Pintore, *Il diritto senza verità*, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 259-260.

¹³ Sul costituzionalismo cfr., fra gli altri: G. Bongiovanni, *Costituzionalismo e teoria del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2009; D. Castellano, *Costituzione e costituzionalismo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013; L. Ferrajoli, *Costituzionalismo principialista e costituzionalismo garantista*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2010, 3, pp. 2771-2816. Cfr. altresì A. Barbera (a cura di), *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, Laterza, Roma-Bari, 2015. Sul neocostituzionalismo, oltre all'opera di Alexy, Dworkin e Nino, cfr.: M. Barberis, *Il neocostituzionalismo, terza filosofia del diritto*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 2012, 1, pp. 153-164; T. Mazzarese (a cura di), *Neocostituzionalismo e tutela (sovra)nazionale dei diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2002; S. Pozzolo, *Neocostituzionalismo e positivismo giuridico*, Giappichelli, Torino, 2001; A. Schiavello, *Neocostituzionalismo o neocostituzionalismi?*, in *Diritto e questioni pubbliche*, 2013, http://www.dirittoquestionipubbliche.org/page/2003_n3/monografica_a/D_Q-3_Schiavello.pdf.

oppure non ci sarà un intermedio, come tra uomo e cavallo non c'è qualcosa che non-sia né uomo né cavallo”¹⁴.

La teoria dello Stagirita è notoriamente basata sulla corrispondenza fra ciò che è detto e come stanno le cose, per cui se essa sussiste il discorso è vero e in caso contrario è falso. Non si può inoltre sottovalutare la molteplicità di sfumature che possono far andare oltre la predetta dicotomia.

Il corrispondentismo è qui particolarmente utile per argomentare quanto sia problematica e dannosa la post-verità: se anche nei casi facili la menzogna può prevalere sulla verità poiché non ci si cura di accertarsi della predetta corrispondenza, nei casi difficili la prevalenza appare quasi scontata perché le cognizioni per poter controbattere sono specialistiche o perché in ciascuna fattispecie vengono in rilievo principi e valori contrastanti che non sempre possono predicarsi nei termini della verità. Eppure, circostanze fattuali palesemente errate possono orientare sia le scelte morali, come potrebbe accadere in ambito bioetico, sia quelle politiche, determinando, o contribuendo a determinare, l'elezione dei rappresentanti e la condotta di quest'ultimi.

La connessione fra verità e diritto, nonché fra post-verità e diritto, diviene così centrale, in quanto il diritto positivo è comunque prodotto dal legislatore (e quindi, negli Stati costituzionali, dai Parlamenti). Per quanto il diritto non si risolva unicamente in esso, non può certo negarsene il rilievo centrale salvo voler ritenere che il potere giudiziario possa creare in misura tanto incisiva il diritto stesso da discostarsi totalmente da quello positivo: ma in tal caso si avrebbe un esercizio arbitrario del potere, incompatibile proprio con lo Stato costituzionale che dall'arbitrio stesso rifugge, almeno idealmente.

Bisogna però prendere atto che anche nella realtà contemporanea alcune verità non sono conoscibili dall'uomo, permanentemente o temporaneamente; ciò nondimeno, determinate azioni devono o possono essere compiute sulla base di un ragionevole grado di verità (che quindi non può certo intendersi in termini assoluti). L'esempio paradigmatico è quello del processo, in cui si giunge a un accertamento della verità sulla base delle prove prodotte ed assunte nell'ambito di rigide procedure. In tal caso, il seppur necessario formalismo può portare a decisioni in cui la verità processuale diverge da quella fattuale (il che può verificarsi in modo lapalissiano, ad esempio, nei casi in cui si ometta di produrre un documento che proverebbe le ragioni di una parte, come una quietanza di pagamento; la realtà processuale divergerà da quella fattuale e la verità accertata nel processo non lo sarà dal punto di vista ontologico in quanto non concordante con quella fattuale).

In breve, può così proseguirsi assumendo che “a) la verità è una *relazione* fra un enunciato e un fatto; b) la relazione di verità è una relazione di *corrispondenza*; c) la corrispondenza si dà o meno *a prescindere da quello che ne sappiamo*”¹⁵.

Ebbene, la post-verità è idonea ad incidere sull'ambito degli enunciati, rendendoli falsi. Il punto cruciale è da rinvenirsi nelle conseguenze che ne derivano poiché orientano la

¹⁴ Aristotele, *Metafisica*, tr. it., Laterza, Roma-Bari, 1973, IV, 6-7, 1011b, p. 115.

¹⁵ G. Tuzet, *Filosofia della prova giuridica*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 75.

condotta delle persone in qualsiasi ambito, inclusi quello politico e quello giuridico considerati sia singolarmente sia unitariamente.

Il primo infatti si presta particolarmente a manipolazioni, provocate o spontanee, che incidono negativamente sul secondo. Le manipolazioni possono essere frutto sia delle scelte dei detentori del potere politico sia di chi persegue fini di lucro utilizzando mezzi discutibili, se non illeciti (come la creazione di polemiche ad arte), che hanno la conseguenza immediata di portare alla popolarità di determinati contenuti sul Web e quindi a incamerare consistenti profitti grazie alla pubblicità, ma che portano altresì alla diffusione di credenze errate.

Il secondo si connette alla richiesta o alla necessità di nuove regole per soddisfare esigenze potenzialmente basate, in tutto o in parte, su enunciati falsi e che in ipotesi possono portare a regolamentazioni errate o in contrasto con dati scientifici verificabili: ciò può avvenire soprattutto in settori estremamente tecnici, che spaziano da quello informatico a quello biomedico, da quello alimentare a quello *lato sensu* industriale. E, nella complessità del politico, ciò si lega alle possibilità che ciascun gruppo di interesse ha di far sentire la propria voce. Non può negarsi, poi, che l'azione politica trovi estrinsecazione anche mediante l'emanazione di norme che, partendo da falsi presupposti di fatto, modificano comunque l'ordinamento.

In simili casi, la mancanza della corrispondenza fra l'enunciato e il fatto impedisce che una norma possa essere considerata vera (anche se ciò non può affermarsi secondo alcuni autori¹⁶).

Ad esempio, una norma che prevede l'obbligatorietà di un determinato vaccino ha la sua ragion d'essere nei suoi presupposti scientifici; se essi sono errati, lo è anch'essa. La sua interpretazione trascende quindi il mero ambito giuridico e si fonde con quello tecnico, anzi dipende da quest'ultimo. Effettivamente la sua prescrizione è vera ma non lo è quella componente logica che la regge e che può ipoteticamente essere contestata in un giudizio. Questo stesso esempio, poi, evidenzia la problematicità della post-verità: l'infondata contestazione del fondamento scientifico della predetta norma è idonea a danneggiarne l'applicazione, con conseguenze negative su un diritto fondamentale come quello alla salute. Rende inoltre palese la difficoltà di verificare la corrispondenza fra ciò che è detto e come stanno le cose, nonché di come false credenze, amplificate dagli odierni canali di comunicazione, possano prevalere sui dati scientifici: e ciò può leggersi, in chiave sociologica, quale segno della sfiducia nei confronti di interi settori, con una generalizzazione che porta altresì alla perdita di quelle sfumature che già Aristotele aveva argomentato.

Cosa accade, però, quando una norma è corretta dal punto di vista fattuale (ossia corrisponde al dato obiettivo, qualora ciò sia «tecnicamente» possibile) ma viene emanata in risposta ad esigenze che esprimono una post-verità? In altri termini, cosa accade quando

¹⁶ Come ricorda Massimo La Torre, infatti, ciò non è ammissibile per quegli autori che ritengono che una norma non abbia carattere descrittivo bensì prescrittivo, o anche prescrittivo, e dunque il diritto non può consistere di enunciati veri o falsi, mentre può essere oggetto di enunciati di cui è predicabile la verità (M. La Torre, *La verità del diritto senza verità*, in *Sociologia del diritto*, 2013, 1, p. 189).

una norma sia ipoteticamente «vera» ma sia stata deliberata quale mera risposta a false esigenze o credenze?

Ove essa sia correttamente emanata (i.e., nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali), *nulla quaestio* dal punto di vista giuridico. Al più si potrà fare riferimento all'indagine sulla intenzione del legislatore quale ausilio all'attività dell'interprete qualora si aderisca a una teoria intenzionalista.

Sul punto è opportuno ricordare che, in linea più generale, “per i giuspositivisti, una proposizione giuridica è vera se trova corrispondenza con certi fatti di natura istituzionale. Fra i giusnaturalisti contemporanei, vi sono alcuni i quali sostengono che una proposizione giuridica è vera qualora risulti coerente con quei principi di moralità che sono capaci di porre il diritto nella sua luce migliore. Altri ancora ritengono che «verità» sia il sostantivo che designa un accordo sulle premesse interpretative che riguardano il diritto”¹⁷.

Se, però, guardiamo al problema della verità in ambito democratico alla luce di quanto sin qui evidenziato, emerge che l'ambito che ne viene toccato maggiormente è quello politico, con ricadute a livello istituzionale che evidenziano la connessione con gli strumenti che consentono di giungere a un pluralismo assiologico costituzionalmente orientato.

La post-verità, infatti, compromette quel flusso dialogico che è, o che dovrebbe essere, alla base di ciascun ordinamento democratico. La contrapposizione fra i diversi gruppi costituisce effettivamente una componente ineliminabile della democrazia stessa, ma è necessario che essa si realizzi nel rispetto delle regole del gioco che regolano proprio tale conflitto svolto. La post-verità, però, le viola e contribuisce a una risoluzione ingannevole del conflitto che alla lunga non può che favorire un pluralismo non assiologico, ma pericolosamente relativistico, in cui l'oggettività si dissolve nella soggettività e il dubbio prevale sempre e comunque sulla certezza.

Bisogna quindi consolidare il pluralismo assiologico, ossia far sì che l'uomo possa effettivamente tendere a cercare e a conquistare la verità. A tal fine è necessario predisporre degli strumenti che glielo consentano e fra essi il più importante è costituito dal sapere. Il cittadino dello Stato costituzionale deve infatti essere posto in condizione di adoperare quegli strumenti concettuali che solo il sapere e il senso critico possono fornirgli. Sul punto si può rilevare che anche le concezioni formali o procedurali della democrazia non sono realmente scisse dai loro aspetti sostanziali, per cui il nucleo minimo di diritti che emerge da queste considerazioni può ritenersi indubbio e indipendente dalla concezione formale o sostanziale della democrazia, fermo restando che ciò non risolve il problema dell'estensione del predetto nucleo e delle misure che ne garantiscano l'effettività sostanziale.

All'opposto, però, vi sono forze che spingono verso la realizzazione di un processo deconstituente degli ordinamenti statali (anche a livello europeo e globale), per cui si ha una crisi sistemica delle democrazie occidentali caratterizzata da una crescente impotenza della politica rispetto all'economia, che si realizza rimuovendo la costituzione dall'orizzonte dell'azione di governo e riducendo le promesse “eccessive” della democrazia

¹⁷ D. Patterson, *Diritto e verità*, tr. it., Giuffrè, Milano, 2010, p. 11.

costituzionale¹⁸. Ma questo processo è altresì agevolato dal fatto che “si è persa l’evidenza delle ragioni della codificazione delle regole della politica e la società politica sembra essere una società senza futuro che consuma istantaneamente le sue possibilità”¹⁹.

Si ha, comunque, una “neutralizzazione del politico da parte di un ordine economico-finanziario globale” che impone il pensiero unico, il vero nichilismo giuridico: “ridurre il mondo ad unità attraverso la finanza e senza il diritto”²⁰. Del resto, oggi si tende a valutare il progresso di uno Stato in modo sin troppo forte facendo riferimento alla crescita economica, tralasciando quegli elementi non direttamente legati alla crescita economica se non in modo strumentale; dalla crescita economica non discendono automaticamente miglioramenti verso la sanità, l’istruzione, la libertà politica. Bisogna invece abituare la mente a diventare attiva, competente e responsabilmente critica verso le complessità del mondo²¹.

Pertanto, il sopra citato nichilismo trova terreno fecondo nel pluralismo post-veritativo caratterizzato dal definitivo abbandono della verità, in cui l’uomo è sempre più incapace di reagire al sovraccarico informativo non padroneggiando quegli strumenti concettuali che invece gli consentono di cercare e conquistare la «verità». Il rifiuto della obiettività, o la sua totale mancanza di considerazione, si presta quindi a essere utilizzata dai detentori del potere, o da chi vuole conquistarlo.

Tali questioni evidenziano, a maggior ragione, la necessità di difendere il sapere quale preconditione della democrazia; ciò passa non solo mediante il riconoscimento del diritto allo studio, ma anche attraverso un’attiva opera di rimozione degli ostacoli che limitano il pieno sviluppo della persona umana. Questa problematica incrocia pertanto quella dei diritti sociali²² e investe sia il piano della politicità (in relazione alle scelte che vengono compiute) sia quello della giuridicità (in merito alla indisponibilità di specifici diritti e alla essenzialità della loro tutela nel rispetto dei principi costituzionali). Un rimedio all’avanzamento del processo decostituente può trovarsi, dunque, proprio nelle stesse costituzioni e nella difesa dei loro molteplici livelli istituzionali.

3. Pluralismo, diritto e interpretazione

Il costituzionalismo e il neocostituzionalismo, in linea generale, forniscono utili spunti per argomentare la possibilità di una ricerca della verità che si svolga continuamente

¹⁸ L. Ferrajoli, *La democrazia attraverso i diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2013, pp. 157-158.

¹⁹ T. Serra, *Lo Stato e la sua immagine*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 9.

²⁰ P. Becchi, *La sovranità limitata*, in *Mondoperaio*, 2016, 6-7, p. 95.

²¹ Cfr. M.C. Nussbaum, *Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica*, tr. it., 2013, in particolare pp. 31-43.

²² Per un recente dibattito cfr. la sezione su “Diritti sociali veri diritti?” sul n. 2/2016 di *Ragion pratica*, con contributi di A. Facchi, M. Ferrera, G. Pino, F. Battegazzorre, O. Bonardi, T. Casadei, F. Pasquali, N. Riva. Su di essi cfr. altresì T. Casadei, *I diritti sociali. Un percorso filosofico-giuridico*, Firenze University Press, Firenze, 2012; M. Cossutta (a cura di), *Diritti fondamentali e diritti sociali*, Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2012; S. Vantin, *I diritti sociali in tempo di crisi*, in *Rivista di Filosofia del diritto*, 2015, 2, pp. 427-436; S. Zullo, *La dimensione normativa dei diritti sociali. Aspetti filosofico-giuridici*, Giappichelli, Torino, 2013.

nell'ambito dei processi democratici e dunque di procedure che, lungi dall'essere meramente formali, garantiscano i diritti dei consociati e impediscano derive totalitaristiche. Pertanto, tale verità si caratterizza per la molteplicità, la provvisorietà e la rivedibilità, nonché per il reperimento dei suoi fondamenti proprio nella costituzione.

Questo percorso teorico può utilmente partire dalla considerazione del ruolo delle regole più importanti negli Stati costituzionali, anche se tocca, più in generale, il problema di quello dell'interprete nell'applicazione delle norme giuridiche. Come si è visto, la connessione fra diritto e verità pare rispondente all'essenza della democrazia, ma al contempo evidenzia i rischi della sua negazione, ossia il totalitarismo.

La costituzione di uno Stato realmente democratico (o di una società decente, per dirla con Dworkin) non fornisce una risposta circa il suo fondamento ultimo. Se, però, si assume che essa sia effettivamente democratica, se ne possono trarre dei fondamenti, ancorché fragili, per argomentare la corrispondenza con una verità che non sia autoritativamente imposta ma che si costruisca nell'ambito di processi formalmente e sostanzialmente rispettosi di regole del gioco (e dei diritti che essi proteggono) senza tuttavia risolversi nell'applicazione dei principi fondamentali di uguaglianza, libertà e giustizia, per quanto il pluralismo assiologico costituisca proprio una garanzia della giustizia (come di seguito discusso).

A fini espositivi è quindi necessario affrontare tale complessa tematica prendendo come riferimento la tradizionale tripartizione dei poteri (pur con la consapevolezza che nella realtà pratica i confini sono tutt'altro che netti) e, per ciascuno di essi, una considerazione potenzialmente paradigmatica e ovviamente estremamente semplificata funzionalmente all'esposizione della tesi di cui al presente contributo.

Partendo dal potere politico, può dirsi che la verità entri in gioco quando vengono prese decisioni basate su presupposti di fatto che vengono considerati veri. Queste decisioni si concretizzano normalmente in norme giuridiche che sono spesso emanate (o ratificate) dal potere legislativo. Il cerchio si chiude con il potere giudiziario, che non è notoriamente mera *bouche de la loi*, bensì un organo che interpreta e applica la legge a ciascun caso concreto. Sullo sfondo rimane comunque il popolo, sovrano ben più formalmente che sostanzialmente, e nel paragrafo precedente si è visto come il pluralismo assiologico, letto in un'ottica capacitante del *démos*, possa contribuire al raggiungimento dei fini della democrazia.

Dall'ambito politico-istituzionale bisogna quindi passare a quello del potere giudiziario, la cui attività ermeneutica e applicativa lo porta a invadere (necessariamente?) l'ambito del potere legislativo e a svolgere anche una funzione di garanzia dell'ordinamento giuridico.

In caso di conflitti, infatti, la verità deve pur sempre essere rinvenuta e verificata da un soggetto preconstituito per legge e la cui interpretazione si risolve, o può risolversi, in un giudizio di veridicità sui fatti (e sulla loro corrispondenza alla fattispecie a una norma giuridica che si ritiene applicabile al caso di specie), che ha la sua collocazione naturale,

ovviamente, nel processo²³. Tale giudizio, ancorché fallibile come la natura umana, avrà in determinati casi una definitività comunque dovuta alla necessità di giungere, nei vari ambiti, a una decisione finale, ferme restando le possibilità evolutive di seguito esposte. Una singola decisione, pur se in linea di principio è vincolante solo in relazione alle parti di ciascun procedimento giudiziario, può avere effetti che la trascendono anche negli ordinamenti di *civil law*.

La questione è estremamente complessa e la si può qui affrontare prendendo come riferimento le norme costituzionali: esse sono emblematiche sia perché evidenziano quanto ampio possa essere il margine dell'interprete (soprattutto ove «particolarmente qualificato», come nel caso dei giudici costituzionali) sia per la considerazione dei principi e dei valori costituzionali quali norme che vanno al di là del mero dato testuale per costituire il fondamento dell'ordinamento giuridico e porsi al riparo anche dai rischi di un giuspositivismo meramente formale.

Soprattutto, esse consentono di rinvenire quei principi e quei valori a cui ancorare un giudizio di veridicità che possa trascendere dalla mera considerazione di fatti concreti e al contempo semplici.

Vi sono, però, dei rischi dovuti alla loro natura «vivente». I testi costituzionali si evolvono pur in assenza di loro modifiche formali lasciando margini forse troppo ampi all'interprete e, in modo particolare, al potere giudiziario.

Da ciò derivano problemi e opportunità, i primi legati a una sorta di paradossale flessibilità delle costituzioni rigide (più che di loro elasticità) nonché alle operazioni interpretative e creative svolte su di esse, le seconde alle possibilità di evoluzione delle medesime. In altri termini, se la rigidità è relativa alla sola forma e non alla sostanza, sino a che punto l'interpretazione non è arbitraria e non è un surrettizio pretesto per riempire di contenuti di un certo tipo una o più norme che prevedevano o che dovrebbe prevedere tutt'altro? Ancora, si verifica in tali casi una illegittima modifica delle norme costituzionali, che vengono abrogate di fatto e sostituite con altre norme a piacimento dell'interprete? Oppure non vi è altro modo per evitare di essere ingabbiati in un mero formalismo?

Bisogna quindi evitare che l'interpretazione si risolva in arbitrio: qualora ciò dovesse accadere, le conseguenze negative saranno tanto più gravi quanto più importante sarà il ruolo istituzionale dell'interprete. Del resto, diversi organi possono e devono compiere attività ermeneutiche nello svolgimento dei loro compiti istituzionali. Come comprendere se le loro deliberazioni sono conformi a giustizia? Una risposta può forse trovarsi nelle teorie costituzionaliste e neocostituzionaliste, ma bisogna occuparsi preliminarmente del “tempo della consolidazione”.

Infatti, il rifiuto della verità assoluta e la presenza di molteplici verità che trovano comunque il fondamento nelle carte costituzionali, o prima di esse, portano ad una continua revisione non tanto delle norme, così come espresse dal legislatore e formalmente introdotte nell'ordinamento giuridico, bensì della loro interpretazione.

²³ Su questo profilo cfr., anche per i riferimenti bibliografici, G. Tuzet, *Filosofia della prova giuridica*, Giappichelli, Torino, 2016, in particolare pp. 67-118. Cfr., inoltre, M. Taruffo, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Laterza, Roma-Bari, 2009.

Usando una efficace espressione di Letizia Gianformaggio, può sostenersi che oggi ci troviamo nel “tempo della consolidazione”, operata dal diritto e dalla politica costituzionale, per cui è più utile fare riferimento a un periodo e una durata che a un momento storico ormai trascorso: “Ne segue che se il consolidamento nella durata è fattore essenziale di vita della costituzione, ed oltretutto ne determina i contenuti di significato, non influisce però sulla normatività come senso della costituzione, ovverosia sulla sua superiorità, né tantomeno la determina. Questa è, infatti, l'essenza *della costituzione in sé*, non l'esistenza, né un significato”²⁴.

Si consolida la costituzione, dunque, ma una sua lettura continuamente mutevole, che produce un diritto anche radicalmente diverso da quello originariamente prodotto²⁵, sfida lo stesso concetto di consolidazione che rischia di essere più formale che sostanziale. Da esso può tuttavia partirsi per trovare o argomentare i fondamenti di un pluralismo assiologico che nasce dalla costituzione e che si consolida a sua volta grazie ad essa, pur mutando costantemente: proprio questa mutevolezza può costituire una evoluzione o una involuzione, a seconda della prospettiva che si adotta e delle attività ermeneutiche svolte dagli interpreti istituzionali per prendere le proprie decisioni e giungere a un ben deliberare o a un mal deliberare a seconda dei casi.

Sorgono, però, alcuni rischi.

Basti pensare alla circostanza per cui un diritto fondamentale e inviolabile può essere legittimamente violato in seguito alle note operazioni di bilanciamento e/o ponderazione: del resto, la loro confliggenza può essere considerata una caratteristica peculiare degli Stati costituzionali. Emerge inoltre un altro rischio, connesso a una problematica antica che continuamente si ripropone: *quis custodiet ipsos custodes?* Ad esso, poi, si accompagna quello dello squilibrio fra i poteri.

Per discutere tali rischi e comprendere come e perché il pluralismo assiologico possa al contempo contribuire a limitare i poteri e a garantire la giustizia negli Stati costituzionali sembra opportuno premettere alcuni aspetti essenziali del processo di costituzionalizzazione e fare riferimento ai caratteri generali del neocostituzionalismo.

In relazione al primo profilo, rifacendosi a Riccardo Guastini, si può sostenere che alle condizioni necessarie di costituzionalizzazione (la presenza di una costituzione rigida e la sua garanzia giurisdizionale) si accompagnano la forza vincolante della costituzione, la sua sovra-interpretazione, l'applicazione diretta delle sue norme, l'interpretazione adeguatrice delle leggi e l'influenza della costituzione sui rapporti politici²⁶. Inoltre, il costituzionalismo non è più finalizzato unicamente al perseguimento dell'obiettivo storico della limitazione dei detentori del potere e del monopolio della forza. I poteri non sono chiaramente individuabili e a quelli pubblici si accompagnano quelli privati, mentre il predetto monopolio si affievolisce, o forse si perde, e coesistono molteplici centri di forza.

²⁴ L. Gianformaggio, *Tempo della costituzione, tempo della consolidazione*, in *Politica del diritto*, 1997, 4, p. 538.

²⁵ Del resto, è a livello di costituzione materiale che si operano le vere trasformazioni costituzionali (T. Serra, *Lo Stato e la sua immagine*, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 9-10).

²⁶ R. Guastini, *La “costituzionalizzazione” dell'ordinamento*, in T. Mazzaresse, (a cura di), *Neocostituzionalismo e tutela (sovra)nazionale dei diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 149-156.

In riferimento al secondo, come afferma Mauro Barberis, le tre principali tesi caratteristiche del neocostituzionalismo riguardano la connessione tra diritto e morale (specialmente nello Stato costituzionale e tramite i principi costituzionali)²⁷, la distinzione tra regole e principi²⁸ e la distinzione tra applicazione di regole e applicazione di principi (le prime applicabili per sussunzione, i secondi per ponderazione)²⁹. Nella prospettiva del neocostituzionalismo, i principi supremi svolgono un ruolo costitutivo dell'ordinamento e si pongono «prima» delle norme particolari, proteggendo i valori essenziali della società; si distinguono dunque da quelli generali dell'ordinamento della dizione codicistica, che sono desunti dalle norme particolari. I principi non hanno la precisione della fattispecie, per cui non è possibile circoscriverne il campo di vigenza e includerne o escluderne una fattispecie concreta. L'adesione, non l'obbedienza, ai principi è svolta in misura variabile così da ponderarne la forza normativa e gestirne la compresenza³⁰.

Il quadro costituzionalistico, ma ancor di più quello neo-costituzionalistico, permette di rinvenire quei fondamenti di una verità magari fragile e mutevole, ma che costituisce la ricognizione di quei principi e valori fondamentali che, in un determinato momento storico, colgono il nucleo essenziale di una comunità politica e dell'ordinamento giuridico che ne consente l'esistenza e il funzionamento. Anche sulla base di ciò può altresì argomentarsi che il pluralismo dei soggetti che operano in uno Stato costituzionale sia esso stesso una garanzia che un potere non prevarichi sull'altro, purché il delicato sistema di *checks and balances* sia stato correttamente predisposto. Una valvola di sicurezza è notoriamente costituita dai custodi della costituzione stessa, i quali hanno il compito di proteggere i principi e i valori fondamentali dello Stato, e quindi lo Stato stesso.

Riprendendo ancora Gianformaggio, può sostenersi che il modello ideale della costituzione non sia visto come un comando, bensì come un accordo nel cui ambito i valori costituiscono la matrice dei diritti degli individui limitando al contempo ogni futura normazione e proteggendo anche gli interessi e i valori non privilegiati, che non possono essere trascurati completamente. All'atto dell'ideale stipula, il rawlsiano velo d'ignoranza copre gli occhi dei partecipanti: nessuno sapeva chi avrebbe vinto o perso nella successiva competizione. Alla sua conclusione, però, il vincitore (che diviene legislatore) ha gli occhi bene aperti e il velo viene posto sugli occhi di chi la deve eseguire affinché le particolarità

²⁷ Ad esempio, per Robert Alexy i principi morali appartengono alle ragioni ideali di ciò che è definitivamente giuridico. Il loro collegamento alla pretesa di correttezza comporta che i principi morali presi in considerazione dal diritto siano corretti (per cui la correttezza giuridica comprende elementi della correttezza morale) e quindi sarebbero giuridicamente rilevanti perché sostanzialmente corretti; inoltre, la loro partecipazione ad una ponderazione significa che anche gli argomenti morali hanno un ruolo nella giustificazione della decisione ponderata (R. Alexy, *La natura del diritto. Per una teoria non-positivistica*, tr. it., ESI, Napoli, 2015, p. 62).

²⁸ Ad esempio, per Ronald Dworkin la distinzione fra regole e principi è di carattere logico, per cui le prime sono applicabili seguendo la logica del “tutto-o-niente”, mentre i secondi possono essere ponderati o bilanciati in considerazione del loro peso o della loro importanza – caratteristica, questa, assente nelle prime. (R. Dworkin, *The Model of Rules I*, in *Taking Rights Seriously*, Harvard University Press, Cambridge (MA), 1978, p. 24 ss.). Anche per Gustavo Zagrebelsky all'assolutezza delle regole si contrappone la relatività dei principi, in quanto esistono principi confliggenti fra i quali devono determinarsi rapporti combinatori e reciproche relativizzazioni (G. Zagrebelsky, *Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune*, Einaudi, Torino, 2009, p. 102). Com'è noto, poi,

²⁹ M. Barberis, *Esiste il neocostituzionalismo?*, in *Analisi e diritto*, 2011, pp. 18-23.

³⁰ V. Omaggio, *Saggi sullo stato costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 39-40.

dei casi concreti non vada a fuorviare chi deve decidere da ciò che è rilevante, già deciso dalla legge. La costituzione si contrappone alla *dura lex* per proteggere, tutelare, mediare³¹.

Il ruolo dei custodi della costituzione è quindi centrale e, in aggiunta, si rafforza progressivamente anche per un sempre più marcato allontanamento dal dato testuale giustificabile e giustificato non solo dalla necessità di proteggere i principi fondamentali, ma anche dalla volontà di applicare direttamente anche norme molto generali e di sovrainterpretare la costituzione stessa.

Si ripropone, pertanto, l'incertezza quale tratto caratterizzante della democrazia contemporanea e comunque "il potere di decisione di ultima istanza (potere di decisione ultima, non soggetto a revisione da parte di poteri ulteriori; decisione 'sovrana') non è eliminabile"³² e ha oltretutto un impatto generale che trascende il singolo caso, come già evidenziato.

In linea generale, però, si verifica uno spostamento dell'asse dell'obbedienza dal politico al giudiziario, dunque da un soggetto (quanto meno) sanzionabile politicamente al momento delle successive elezioni (mediante il mutamento della preferenza) a uno che può fruire comunque di importanti guarentigie che comportano una sostanziale irresponsabilità dei propri componenti anche in caso di errore, magari frutto di casi in cui la post-verità prevale sulla verità. I meccanismi dello Stato costituzionale possono però limitare questi rischi e, in tal senso, bisogna guardare al pluralismo assiologico nell'ambito dei poteri dello Stato, con particolare ma non esclusivo riferimento alle sue derive tecnocratiche.

4. Il pluralismo assiologico quale limite del potere e garanzia della giustizia

Il pluralismo assiologico può fungere da limite dei poteri (costituiti e non) e contribuire, di tal guisa, a garantire la giustizia, oltre che porsi quale «antidoto» alla post-verità. Una concezione debole della verità, ossia fallibile e sottoposta a un continuo divenire, consente infatti di limitare quegli stessi rischi di totalitarismo che spingono a negare la connessione fra diritto e verità. Un rifiuto della post-verità, d'altro canto, permette di evitare manipolazioni da parte di quei soggetti che già detengono il potere o che vogliono conquistarlo, evitando al contempo che la tecnocrazia prevalga sulla democrazia.

Del resto, la verità non è solo "un dovere o – se si preferisce – una virtù filosofico-esistenzial-politica": "l'antica *παρορση* è innanzitutto una pratica di libertà, attraverso la quale il soggetto assoggettato, da oggetto, afferma la propria individualità di soggetto, scardinando l'ordine del discorso e le relazioni di potere; è, insomma, lo sfuggire (*échappée*) del soggetto al ruolo di oggetto del discorso altrui"³³.

³¹ L. Gianformaggio, *Tempo della costituzione, tempo della consolidazione*, in *Politica del diritto*, 1997, 4, pp. 540-541.

³² B. Celano, *Diritti fondamentali e poteri di determinazione nello Stato costituzionale di diritto*, in *Filosofia politica*, 2005, 3, p. 439.

³³ L. Pannarale, *La verità del diritto. Riflessioni a margine di un racconto di Friedrich Dürrenmatt*, in *Sociologia del diritto*, 2013, 1, p. 169. Come ricorda Pannarale, è su questo presupposto che Foucault parla di "coraggio della verità", riprendendo questa categoria fondamentale della cultura filosofica e politica greca (M. Foucault, *Il coraggio della verità. Il governo di sé e degli altri. Il corso al Collège de France (1984)*, tr. it., Feltrinelli, Milano, 2011).

Se una verità unica spinge verso il totalitarismo, così il rifiuto della verità non solo porta verso il nichilismo ma plasma altresì una società in cui non possono esservi né certezze né punti di riferimento anche quando invece essi potrebbero rinvenirsi. Un pluralismo che, a sua volta, rifugge del tutto dalla verità, anche in ambito giuridico-istituzionale, ricondurrebbe al nichilismo e, soprattutto, sarebbe in contraddizione con lo spirito della democrazia perché essa è anche ricerca della verità, ma non sua imposizione. A ben guardare, però, tale imposizione sussiste nei casi, già citati, in cui la componente prescrittiva è conseguenza ineludibile di quella descrittiva: e, se quella descrittiva è falsa, l'interprete non può che prenderne atto ed agire di conseguenza. Pertanto, pare potersi sostenere che una connessione, ancorché debole e non onnipresente, sussista fra verità e diritto. E in tal modo essa funge anche da limite del potere, poiché ci si allontana parzialmente dall'ambito della discrezionalità per sostenere, in talune ipotesi, la possibilità di fare riferimento a dati oggettivi (ove accertabili).

Più in generale, viene quindi in considerazione la problematica dei poteri, nel cui ambito i punti di riferimento scarseggiano e in relazione ai quali il richiamo alla verità agevola però il dominio della tecnocrazia; inoltre, quando la conoscenza è inafferrabile a chi si trova al di fuori della relativa élite (poiché non ha le cognizioni per comprenderla), si agevola l'utilizzo di strumenti post-veritativi. Il pluralismo assiologico può quindi essere un'arma a doppio taglio, la cui pericolosità deve però suggerire cautela nella sua considerazione ben più che un suo abbandono: anche se esso è un carattere fondamentale degli Stati costituzionali, un'accezione troppo ampia (per cui tutto è ammissibile o predicabile in termini epistemologici) ne cancella il significato e porta a un sovraccarico non solo informativo ma anche pluralistico.

Tanto premesso, può osservarsi che è oltremodo difficoltoso distinguere nettamente fra i poteri, come si è anticipato, ma è comunque necessario evidenziarne talune peculiarità nella società odierna.

I loro confini sono labili e mobili; in particolare, negli Stati costituzionali il potere legislativo tende a confondersi con quello giudiziario grazie a sovra-interpretazioni che possono ipoteticamente stravolgere il significato di una norma e aprire il campo ad interpretazioni arbitrarie. In aggiunta, molti Stati si caratterizzano per la crescente importanza delle autorità amministrative indipendenti (che regolamentano settori specifici caratterizzati da notevole tecnicismo) e l'aumento dei poteri legislativi dell'esecutivo (con l'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza e delegata). Vi è quindi una complessità estrema, poiché nella organizzazione del potere vi è una molteplicità di nodi interconnessi, anche indirettamente e a più livelli, il cui funzionamento è possibile anche qualora detti nodi vengano meno.

La crisi delle ideologie e il venir meno dei punti di riferimento tradizionali fa sì che la tecnica diventi tale, assurgendo a potere autonomo e caratterizzando una società parzialmente tecnocratica in cui il continuo sviluppo scientifico e tecnologico tocca ogni ambito della vita dell'essere umano, ormai ancor prima del concepimento e sino a dopo la sua morte, pervadendone tutta la vita stessa. Oltretutto, la crisi delle democrazie rappresentative e la sfiducia di gran parte del *démos* dei vari Stati verso i propri

rappresentanti rafforzano la tentazione di affidarsi alla tecnica più che alla politica magari illudendosi che ciò sia inevitabile conseguenza dell'evoluzione della società ma giungendo, in tal modo, a trasformare la democrazia in tecnocrazia e conseguentemente a reintrodurre comunque la verità nell'ambito dello Stato. Una verità che però può essere molto pericolosa in quanto incomprensibile ai più ma ritenuta accertabile con metodi scientifici, nonostante sia ben nota la fallibilità della scienza medesima.

Le ricadute a livello giuridico sono ovvie in una società sempre più complessa: le norme regolano fattispecie create dalla tecnica, che fornisce al diritto stesso i presupposti fattuali su cui basarsi. La verità così risiede nella tecnica, che è tanto complessa da essere inafferrabile per il legislatore e comprensibile solo ad essa: è quindi del tutto autoreferenziale.

Non si può tuttavia prescindere dalla tecnica: non lo si può fare oggi, dinanzi ad evoluzioni inimmaginabili anche solo decenni fa, ma non lo si poteva fare neanche nella democrazia ateniese. Doveroso, dunque, il richiamo a quell'equilibrio fra tecnica e democrazia così mirabilmente esposto da Platone nel *Protagora*, per cui i tecnici si pongono come consiglieri e il parere di chi non è esperto non viene preso in considerazione quando sono in gioco questioni che richiedono le loro competenze (come la costruzione di una nave), mentre tutti i cittadini partecipano al governo della città proprio nella loro veste di cittadini, indipendentemente dalla propria attività professionale. Si può insegnare un mestiere, ma non la capacità di amministrare la città³⁴.

Nella società contemporanea, però, il ruolo dei tecnici si presta a diventare di dominio anziché di supporto. Per comprenderlo è essenziale la distinzione fra tecnico e tecnocrate; il primo detiene e applica un sapere particolare con propri fini e mezzi, ma proprio tali fini vengono proposti e imposti dal secondo come quelli superiori della collettività³⁵. Come ben evidenziato da Bobbio, il contrasto fra tecnocrazia e democrazia è quindi insanabile, poiché la prima è il governo dei competenti e la seconda è il governo di tutti, i cui protagonisti sono rispettivamente l'esperto e il cittadino qualunque. La sovranità è, almeno formalmente, propria del cittadino, ma se le decisioni sono progressivamente più tecniche e meno politiche, si restringe la sfera di competenza del cittadino e così la sua sovranità; diventa paradossalmente contraddittorio chiedere più democrazia in una società sempre più tecnicizzata³⁶, in cui però i c.d. governi tecnici assumono spesso un ruolo fondamentale. Si

³⁴ Platone, *Protagora*, tr. it., BUR, Milano, 2013, pp. 121-123 (319a-319e). Difatti, il senso del giusto e del rispetto sono stati concessi a tutti e non solo ad alcuni come per le abilità tecniche (ivi, pp. 131-133 (322c-323a)).

³⁵ N. Irti, *Del salire in politica*, Aragno, Torino, 2014, pp. 74-76. Può aggiungersi che è tecnico chi ha una particolare competenza in un'arte, in una scienza, in una disciplina o in un'attività. Il tecnico è, in senso generico, uno specialista; in senso specifico, è una persona che nella sua specializzazione primeggia per preparazione e successo: fa così parte dell'élite sociale e della classe dirigente di un ordinamento. Anche il politico dovrebbe essere considerato un tecnico, poiché prende parte attiva al governo e all'amministrazione della cosa pubblica: effettua infatti un'attività politica, che è una professione o vocazione che, nella divisione del lavoro moderno, richiede una specializzazione specifica che si concretizza nella ricerca del consenso e nella soluzione dei problemi politici. La tipologia di legittimazione è diversa fra il tecnico e il politico: per il primo è relativa al consenso medio ottenuto nell'attività specifica di distribuzione autoritativa dei valori e per il secondo alla opportuna sapienza del settore cui appartiene (F. Lanchester, *Le istituzioni costituzionali italiane tra globalizzazione, integrazione europea e crisi di regime*, Giuffrè, Milano, 2014, pp. 74-75).

³⁶ N. Bobbio, *Quali alternative alla democrazia rappresentativa?*, in Id., *Quale socialismo? Discussione di un'alternativa*, Einaudi, Torino, 1996, p. 49.

arriva sostanzialmente a uno stato di eccezione di cui si rivendica la (presunta) “neutralità” tecnica³⁷, ma proprio il concetto di neutralità è molto difficile da definire, oltre che essere mutevole anche quando riguarda competenze scientifiche. Deve essere considerato con particolare cautela e non può essere generalizzato ma deve essere invece contestualizzato in quanto può essere variamente inteso a seconda della problematica concreta e della disciplina, o delle discipline, in gioco. Inoltre, come notoriamente dimostrano sia la storia dell’umanità sia i vari dibattiti scientifici antichi e moderni, non si può mitizzare la tecnica stessa, le cui «verità» possono continuamente mutare: il che non significa negarle, bensì guardare ad esse con spirito critico.

In questa prospettiva, tali verità si avvicinano quindi alle caratteristiche della loro ricerca nello Stato costituzionale, in quanto fondata, come si è detto, su verità provvisorie e rivedibili, assunte in linea di principio al plurale e non al singolare oltre che non imposte in modo autoritativo.

Si può così adottare un approccio che sia basato sul pluralismo che caratterizza le democrazie contemporanee, nonché sulla necessità di bilanciare i principi eventualmente confliggenti. Pertanto, anche l’approccio verso la tecnica dovrebbe essere pluralista, teso a raggiungere il difficile punto di equilibrio fra tecnica e politica: la sua probabile precarietà non può esimere dalla sua ricerca. L’ambito politico deve riconquistare qui la sua centralità, ribadendo la distinzione fra mezzi e fini in modo tale da non far sì che la tecnica predomini sulla politica e che la post-verità diventi un, o si consolidi quale, mezzo surrettizio per la conquista e il mantenimento del potere.

In questo senso, è fondamentale il ruolo della filosofia quale “sapere «utile», poiché la conquista di questa libertà permette di non divenire uno strumento degli strumenti della tecnica, anzi di padroneggiarli, di sfuggire alla loro autoreferenzialità e di orientarli verso fini degni dell’essere umano”³⁸. Essa consente di tendere a padroneggiare il metodo socratico, ad assumere un ruolo attivo e critico verso le post-verità e a svolgere così lo sguardo verso le molteplici verità, quasi in una ennesima riproposizione del mito della caverna di Platone³⁹.

Il ruolo del politico è qui molto importante, perché dinanzi a un’altra molteplicità, quella delle tecniche, deve comporre le diversità e porsi su un piano differente, operando in modo da determinare i fini ultimi e lasciando la scelta dei mezzi alla tecnica, purché essi non modificino i fini stessi o non li dettino surrettiziamente. Il tutto non può che avvenire nel rispetto dei fini predeterminati in ciascuno Stato costituzionale. La connessione fra tecnica, diritto e politica, del resto, potrebbe oramai dirsi indubbia, ma bisogna evitare che la prima prevalga sulla terza e che si consolidi altresì il predominio dell’economia sia sul diritto sia sulla politica, fra le cui conseguenze può individuarsi quella tendenza verso un processo decostituente discusso in dottrina.

Complessivamente, per evitare quest’ultimo processo, pare quindi necessario un recupero della sfera della politicità ritrovando all’uopo i suoi fondamenti stessi nella costituzione. Qui

³⁷ G. Preterossi, *Ciò che resta della democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2015, p. 81.

³⁸ F. Viola – G. Zaccaria, *Le ragioni del diritto*, Il Mulino, 2003, p. 12.

³⁹ Platone, *La Repubblica*, tr. it., Laterza, Roma-Bari, 1994, pp. 229-232 (514a-518b).

emerge l'importanza del ruolo dei suoi custodi, come si è detto, ma è altresì necessario ricostruire una sfera pubblica vitale in cui i suoi principi e i suoi valori sono rinvenuti non solo e non tanto nelle (e dalle) decisioni di giudici e legislatori, bensì da coloro che la compongono. Di qui la necessità di difendere il pluralismo assiologico affinché sia la base di un confronto continuativo che può essere anche aspro ma che deve svolgersi correttamente, ossia nel rispetto delle regole del gioco. Queste stesse regole risultano però violate dalla post-verità, in quanto essa rende fallaci i presupposti delle azioni e delle decisioni dei consociati.

Bisogna chiedersi se sia opportuno o necessario un apporto del diritto e, in caso positivo, come potrebbe realizzarsi.

Alla prima questione può risponderci prendendo come riferimento la giustizia: essa trova la propria linfa anche nel pluralismo assiologico e il suo opposto nella post-verità. La libertà è una condizione necessaria del pluralismo e della ricerca della verità. Ma la giustizia non può che basarsi anche sulla verità, o almeno non può dirsi compatibile con la post-verità: difatti, qualsiasi concezione della giustizia implica necessariamente, in modo più o meno intenso, l'alterità. La post-verità viola le premesse di qualsiasi azione, mentre il pluralismo assiologico contribuisce ad un'alterità democraticamente orientata. La post-verità rende sicuramente falsi i presupposti di qualsiasi azione o decisione, che ne risulta viziata. Il celebre “velo di ignoranza” di Rawls⁴⁰ viene realmente calato sugli occhi dei consociati, ma in modo diverso e surrettizio. Al contrario, il pluralismo assiologico, ancorché fallibile e rivedibile nelle sue verità, tende a eliminare questo velo, o a ridurne la fittezza della trama e aiuta a spingersi fuori dalla platonica caverna. Ciò è ancor più importante oggi, in cui la giustizia ha sempre più un carattere globale⁴¹.

L'apporto del diritto può aversi a più livelli.

Innanzitutto, come già oggi avviene, possono punirsi i casi conclamati di utilizzo a fini illeciti di informazioni false; basti pensare all'ipotesi del “procurato allarme”. Ma è necessario altresì predisporre degli strumenti non solo informatici ma anche giuridici da utilizzarsi verso i prestatori dei servizi della Società dell'informazione affinché informazioni palesemente false non si diffondano viralmente (a titolo esemplificativo, potrebbero apporsi delle icone, anche a posteriori, su ciascuna informazione dichiarata falsa e prevedere l'obbligo, in capo al prestatore, di avvisare telematicamente ciascun utente che l'ha condivisa o che ha interagito con essa). In tal modo, si avrebbe una responsabilizzazione, seppur blanda e non eccessivamente invasiva, di alcuni degli attori coinvolti.

A un diverso livello, che potrebbe definirsi politico-istituzionale, sarebbe necessario potenziare lo sviluppo del pensiero critico ricordando, nell'ambito dell'istruzione, l'importanza di una conoscenza che, prima di diventare specialistica, deve essere generale: altrimenti, i fini dei tecnici diverranno sempre più quelli dei tecnocrati e si sostituiranno a quelli di una comunità composta da una frammentazione di gruppi (manipolabili).

⁴⁰ J. Rawls, *Una teoria della giustizia*, tr. it., Feltrinelli, Milano, 2010.

⁴¹ Cfr. I. Trujillo, *Giustizia globale. Le nuove frontiere dell'uguaglianza*, Il Mulino, Bologna, 2007.

In conclusione, quale conseguenza delle riflessioni sin qui svolte, forse è proprio il sapere a costituire il limite del potere nella stessa società tecnocratica. Esso, infatti, si pone come base per un pluralismo che rifiuta la verità assoluta ma ne accetta molteplici, in un continuo bilanciamento fra regole contrastanti ispirate a diverse concezioni della giustizia. In questo senso è fondamentale il ruolo dell'istruzione per consentire la creazione e il mantenimento di uno spirito critico in ciascun componente della società.